T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I, 14/03/2005 - n. 328. Pres. Turco. Est. Maggio.

FATTO

Nel 1995 l'E.S.A.F. ha bandito un pubblico incanto finalizzato all'aggiudicazione dei lavori concernenti la "sostituzione di alcuni tratti di condotta dell'acquedotto sud occidentale".

Intendendo partecipare alla selezione la GE.CO.PRE. s.p.a. ha presentato la propria offerta, ma la stazione appaltante l'ha esclusa dalla gara per aver presentato alcune dichiarazioni sostitutive in forma diversa da quella richiesta.

Avverso l'esclusione la GE.CO.PRE. ha proposto ricorso giurisdizionale ed il T.A.R. Sardegna, con sentenza 19/4/1996 n°619, confermata in appello con sentenza 28/5/2001 n°2888, ha annullato l'esclusione.

Appurato che, se non esclusa, sarebbe risultata aggiudicataria, la suddetta società ha chiesto all'E.S.A.F., in via amichevole, la rifusione dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima esclusione dalla gara e, in mancanza di positivo riscontro, ha proposto l'odierno ricorso con cui chiede la condanna dell'ente al risarcimenti dei suddetti danni oltre a rivalutazione ed interessi legali.

Nello specifico quantifica la somma dovuta per capitale, rivalutazione ed interessi sino al 31/12/2003, in € 243.205,81 e domanda che l'importo suddetto sia aggiornato con rivalutazione ed interessi ulteriori dal 31/12/2003 sino alla data della sentenza.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19/1/2005 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con l'odierno ricorso la GE.CO.PRE. s.p.a. domanda il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'esclusione - annullata in sede giurisdizionale - dalla gara a suo tempo

bandita dall'E.S.A.F. per l'affidamento dell'appalto dei lavori concernenti la sostituzione di alcuni tratti di una condotta idrica. Gara che la medesima società, ove non esclusa, si sarebbe aggiudicata.

Nel difendersi, l'intimato ente eccepisce, innanzitutto, l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria.

Afferma, infatti, che la responsabilità in cui incorre la pubblica amministrazione per l'emanazione di un atto illegittimo avrebbe natura extracontrattuale, con conseguente prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento. E poiché il termine prescrizionale deve farsi decorrere dal momento in cui questo Tribunale, con sentenza n°619 del 19/4/1996, ha annullato il provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente, quando l'odierno ricorso è stato proposto, la prescrizione era ormai compiuta.

Replica la ricorrente che, anche accedendo alla tesi della natura extracontrattuale della responsabilità, il diritto non si sarebbe estinto, in quanto la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, nel caso di specie avvenuto nel 2001 a seguito della conferma della sentenza di primo grado pronunciata dal giudice d'appello con sentenza 28/5/2001 n°2888. In ogni caso la pubblica amministrazione risponderebbe dei danni causati dall'adozione di atti illegittimi a titolo contrattuale, con conseguente termine di prescrizione decennale.

L'eccezione di prescrizione non può essere accolta.

Nella responsabilità da attività provvedimentale, l'antigiuridicità dell'atto amministrativo emanato, si configura come elemento costitutivo della complessa fattispecie dannosa, di modo che la non conformità al diritto, intesa in senso oggettivo, del provvedimento va accertata con autorità di giudicato e solo dal momento in cui ciò si verifica inizia a decorrere il termine prescrizionale.

Tale momento coincide con quello del passaggio in giudicato della sentenza, che previo accertamento della sua illegittimità, annulla il provvedimento causativo del danno (cfr.

Cons. Stato, VI Sez., 16/9/2004 n°5995 T.A.R. Puglia - Lecce 8/5/2003 n°2971, Cass., I Sez., 1/8/2003 n°11711).

Nel caso di specie, il provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente è stato annullato con sentenza di questo Tribunale 19/4/1996 n°619, ma tale decisione è stata appellata e poi confermata in secondo grado con sentenza 28/5/2001 n°2888. È presumibile che quest'ultima pronuncia sia, a sua volta, passata in giudicato, ma è, comunque, certo, tenuto conto della data in cui la medesima è intervenuta, che l'odierno ricorso, notificato il 27/5/2004, è stato proposto quando il diritto al risarcimento non era ancora prescritto, e ciò indipendentemente dall'opzione prescelta in ordine alla natura (contrattuale o extracontrattuale) della responsabilità della pubblica amministrazione da attività provvedimentale.

Ciò posto, la domanda risarcitoria può essere esaminata nel merito.

Ritiene il Collegio di dover soffermare la propria indagine sull'elemento soggettivo della responsabilità.

Un più datato orientamento giurisprudenziale, riteneva che la colpa della pubblica amministrazione fosse, di per sé, ravvisabile nella stessa illegittimità del provvedimento amministrativo (cfr., fra le tante, Cass., SS.UU. 22/10/1984 n°5361, 18/11/1992 n°12316 e 23/12/1997 n°13021, nonché III Sez., 9/6/1995 n°6542).

L'idea della colpa in re ipsa, traeva spunto dalla considerazione che la mera adozione del provvedimento illegittimo da parte del soggetto pubblico fosse sufficiente ad integrare quella consapevole violazione delle regole di condotta scritte e non scritte nella quale si risolve la colpa, secondo la definizione del suo contenuto essenziale fornita dall'art. 43 del cod. pen.

Sennonché, la categoria concettuale della presunzione assoluta di colpa, ideata per alleviare gli oneri probatori del danneggiato e facilitare la tutela risarcitoria, è parsa, comunque, incompatibile con i principi generali sulla natura personale della responsabilità civile e sul carattere eccezionale di quella oggettiva, risolvendosi

nell'ingiusta assegnazione all'amministrazione di un trattamento deteriore rispetto a quello degli altri soggetti di diritto.

Infatti, l'inosservanza delle norme che regolano l'esercizio del potere (tanto quelle, indefinite, che attengono agli ambiti discrezionali di questo, tanto quelle che ne disciplinano gli aspetti vincolati), rende l'atto illegittimo e ad un tempo consente di configurare il fatto come antigiuridico, ma nulla dice sulla imputabilità di tale fatto ad un'attività colposa dell'agente. Ed invero, come è stato correttamente evidenziato, le norme attributive del potere sono dettate al fine di assicurare il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico, ma non si preoccupano di garantire anche che l'esercizio della funzione pubblica non determini effetti pregiudizievoli per il privato, non hanno cioè "finalità specifiche di cautela".

I dubbi di coerenza sistematica della presunzione assoluta di colpa hanno spinto le Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, ad accantonare la teoria della "culpa in re ipsa", e ad affermare - con l'ormai nota sentenza 22/7/1999 n°500 - che la sussistenza dell'elemento soggettivo debba essere concretamente apprezzata e debba esserlo facendo riferimento non al singolo funzionario agente, bensì all'amministrazione, intesa come apparato, verificando se a quest'ultima possa imputarsi la "violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che...si pongono come limiti esterni alla discrezionalità".

Ora, a prescindere dalle considerazioni più sopra svolte in ordine all'insufficienza della sola violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere a configurare un atteggiamento colposo, occorre comunque evidenziare come <<la scarna descrizione degli elementi essenziali della colpa rinvenibile nel passaggio della motivazione della sentenza n°500/99 dedicato alla questione, si rivela carente ed inidonea a fornire agli operatori paradigmi valutativi certi ed al sistema una catalogazione concettuale definita>> (così Cons. Stato, IV Sez., 6/7/2004 n°5012).

Impropriamente la citata sentenza della Suprema Corte riconduce lo stato psicologico di colpevolezza all'organizzazione del soggetto pubblico anziché alla persona fisica legittimata ad esprimerne la volontà. In quest'ottica la colpa finisce per coincidere con un'anomalia <<della funzione amministrativa, determinata dalla disorganizzazione nella gestione del personale, dei mezzi e delle risorse degli uffici cui è imputabile l'adozione o l'esecuzione dell'atto illegittimo.

Sennonché, se tale è il carattere essenziale della colpa d'apparato la stessa si rivela impropriamente introdotta nella struttura dell'illecito, sia perché l'eventuale disorganizzazione amministrativa e gestionale non è necessariamente causa dell'illegittimità dell'atto, sia perché la stessa risulta essenzialmente estranea al profilo psicologico dell'azione amministrativa immediatamente produttiva del danno e, quindi, al campo d'indagine riservato al giudice chiamato a pronunciarsi sulla pretesa risarcitoria. Non solo, ma la descrizione appena riferita dei requisiti della colpa omette qualsiasi considerazione e valorizzazione di circostanze esimenti, con ciò precludendo, di fatto, proprio quella penetrante indagine della riferibilità soggettiva del danno alla colpevole azione amministrativa che si raccomanda contestualmente al giudice del risarcimento>> (citata sentenza n°5012/2004).

Secondo altro orientamento alla colpa dell'amministrazione dovrebbe riconoscersi una dimensione oggettiva. La sussistenza dell'elemento soggettivo dovrebbe apprezzarsi tenendo presenti i vizi che inficiano il provvedimento, congiuntamente ad alcuni criteri di valutazione enucleati dalla giurisprudenza comunitaria, come gravità della violazione commessa dall'amministrazione, ampiezza del potere discrezionale da esercitare, precedenti giurisprudenziali, particolare complessità della concreta situazione di fatto, eventuali apporti partecipativi del privato nel corso del procedimento ecc. (così Cons. Stato, IV Sez., 14/6/2001 n°3169, sulla stretta connessione tra regime della responsabilità delle istituzioni comunitarie e ampiezza della discrezionalità a queste ultime riconosciuta, si veda anche Corte Giustizia C.E. 4/7/2000 C-352/98).

Alla luce dei descritti parametri di giudizio, l'attività dell'amministrazione dovrebbe essere qualificata colposa quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto fattuale e normativo tale da evidenziare la negligenza o l'imperizia dell'autorità amministrativa che ha agito, mentre la colpa dovrebbe escludersi nelle ipotesi in cui l'attività posta in essere può ritenersi frutto di un errore scusabile.

La critica più consistente mossa a tale ricostruzione, pone in rilievo come quest'ultima finisca per far coincidere la colpa con la violazione grave, ponendo un limite alla responsabilità della pubblica amministrazione privo di esplicito supporto normativo.

Del resto, che la pubblica amministrazione debba rispondere per l'attività illecita posta in essere, pure in caso di colpa non grave, si ricava, a contrariis, anche dalla L. 14/1/1994 n°20 e succ. mod. (recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti). Ed invero, in base all'art. 1 della citata legge, la responsabilità di colui che agisce per l'amministrazione, è "limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave". Ma tale limitazione non avrebbe ragion d'essere se la stessa amministrazione non rispondesse che nei casi di colpa grave.

Recenti pronunce, sia del giudice amministrativo che di quello ordinario, ascrivono la responsabilità dell'amministrazione da attività provvedimentale alla categoria della c.d. responsabilità da "contatto sociale" (cfr. Cons. Stato, V Sez., 6/8/2001 n°4239, VI Sez., 20/1/2003 n°204, V Sez., 8/7/2002 n°3796 nonché Cass., I Sez., 10/1/2003 n°157).

L'amministrazione, infatti, non si troverebbe rispetto al privato nella posizione indifferenziata in cui versa l'autore dell'illecito nelle ipotesi di responsabilità aquiliana, atteso che a seguito dell'apertura del procedimento si stabilirebbe un "contatto qualificato" tra privato e amministrazione da cui sorgerebbe "una relazione giuridica di tipo relativo, nel cui ambito, il diritto al risarcimento del danno ingiusto, derivante dall'adozione di atti illegittimi presenta una fisionomia sui generis ... caratterizzata da alcuni tratti della responsabilità ... per inadempimento delle obbligazioni" (così citata sentenza n°204/2003).

In tale ottica si è ritenuto sufficiente, ai fini del risarcimento, che il privato leso alleghi il danno patito e la sua riconducibilità eziologia all'adozione o all'esecuzione del provvedimento illegittimo, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., l'elemento soggettivo dell'illecito si presume, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di provare la propria incolpevolezza adducendo elementi, di fatto o di diritto, atti a dimostrare la riconducibilità della condotta ad un errore scusabile.

Tale ultima ricostruzione, nonostante l'autorevolezza dei precedenti, non convince la Sezione, che stenta ad intravedere nel rapporto che sorge dall'apertura del procedimento, elementi atti a suffragare la soluzione proposta.

In particolare, risulta poco chiaro il collegamento tra gli obblighi procedimentali gravanti sull'amministrazione a garanzia dell'affidamento del privato sulla legittimità dell'azione amministrativa e l'interesse all'utilità finale da quest'ultimo perseguito.

Più coerente col sistema appare la soluzione accolta in alcune recentissime decisioni del Consiglio di Stato, che il Collegio condivide, le quali - muovendosi entro i tradizionali schemi della responsabilità extracontrattuale - hanno sostenuto che l'onere di dimostrare la colpa dell'amministrazione incombe sul danneggiato, il quale, tuttavia, può, all'uopo, avvalersi delle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. (cfr. Cons. Stato, V Sez., 10/1/2005 n°32, IV Sez., 10/8/2004 n°5500 e 6/7/2004 n°5012; sulla natura aquiliana della responsabilità da attività provvedimentale della pubblica amministrazione, si veda T.A.R. Sardegna 19/9/2001 n°988, Cons. Stato, V Sez., 1/3/2003 n°1133, VI Sez., 13/11/2001 n°5829, nonché Cass., III Sez., 29/3/2004 n°6199 e I Sez., 11/6/2003 n°9366).

Si è, pertanto, affermato che <<il privato danneggiato, ancorché onerato della dimostrazione della "colpa" dell'amministrazione, risulta agevolato dalla possibilità di offrire al giudice elementi indiziari - acquisibili, sia pure con i connotati normativamente previsti, con maggior facilità delle prove dirette - quali la gravità della violazione, qui valorizzata quale presunzione semplice di colpa e non come criterio di valutazione

assoluto, il carattere vincolato dell'azione amministrativa giudicata, l'univocità della normativa di riferimento ed il proprio apporto partecipativo al procedimento."

Così che, acquisiti gli indici rivelatori della colpa, spetta poi all'amministrazione l'allegazione degli elementi, pure indiziari, ascrivibili allo schema dell'errore scusabile e, in definitiva, al giudice - così come, in sostanza, voluto dalla Cassazione con la sentenza n° 500/99 - apprezzarne e valutarne liberamente l'idoneità ad attestare o ad escludere la colpevolezza dell'amministrazione.

La rilevata semplificazione dell'onere probatorio, a carico e a discarico, appena descritta impone, quindi, di definire i caratteri che devono possedere gli elementi addotti a propria discolpa dalla pubblica amministrazione, a fronte della produzione degli indizi a suo carico, perché la situazione allegata integri gli estremi dell'errore scusabile e consenta, perciò, di escludere la "colpa" dell'apparato amministrativo.

Appare utile, al riguardo, riferirsi alla giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia C.E., 5/3/1996, in cause riunite nn°46 e 48 del 1993; 23/5/1996, causa n°5 del 1994) che, pur assegnando valenza pressoché decisiva alla gravità della violazione, indica, quali parametri valutativi di quel carattere, il grado di chiarezza e precisione della norma violata e la presenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione esaminata e definita dall'amministrazione, nonché la novità di quest'ultima, riconoscendo così portata esimente all'errore di diritto, in analogia all'elaborazione della giurisprudenza penale in tema di buona fede nelle contravvenzioni.

Esclusa la correttezza di ogni riferimento, pure in astratto invocabile, al livello culturale ed alle condizioni psicologiche soggettive del funzionario che ha adottato l'atto, risulta, in proposito, accettabile il criterio della comprensibilità della portata precettiva della disposizione inosservata e della univocità e chiarezza della sua interpretazione, potendosi ammettere l'esenzione da colpa solo in presenza di un quadro normativo confuso e privo di chiarezza; restando, altrimenti, l'amministrazione soggetta

all'inevitabile giudizio di colpevolezza nella violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante.

Così come appaiono condivisibili i riferimenti, da più parti suggeriti, al criterio di imputazione soggettiva della responsabilità del professionista di cui all'art. 2236 cod. civ. che, riconnettendo il grado di colpevolezza richiesto per la costituzione dell'obbligazione risarcitoria alla difficoltà dei problemi tecnici affrontati nell'esecuzione dell'opera, introduce un parametro di ascrizione del danno che tiene conto del grado di complessità delle questioni implicate dall'esecuzione della prestazione e che attenua la responsabilità del prestatore d'opera quando il livello di difficoltà risulti rilevante.

La medesima ratio sottesa alla richiamata disposizione civilistica può, infatti, ravvisarsi nelle fattispecie nelle quali la situazione di fatto esaminata dal funzionario comporta la risoluzione di problemi tecnici particolarmente rilevanti ed in cui, in definitiva, l'accertamento dei presupposti di fatto dell'azione amministrativa implica valutazioni scientifiche complesse o verifiche difficoltose della realtà fattuale.

A fronte, infatti, di una situazione connotata da apprezzabili profili di complessità, può, in particolare, ritenersi giustificata, in analogia con la disciplina della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, un'attenuazione di quella dell'amministrazione che la circoscriva alle sole ipotesi di colpa grave.

La ricostruzione appena esposta soddisfa, in particolare, <<al contempo, le esigenze di superare l'inaccettabile equazione illegittimità dell'atto-"colpa" dell'apparato pubblico, surrettiziamente reintrodotta con la sentenza n° 500/99, di valorizzare gli aspetti obiettivi della condotta antigiuridica dell'amministrazione, di restituire coerenza sistematica alla regola di riparto dell'onere della prova da applicarsi nello schema di responsabilità in questione e, in definitiva, di agevolare le parti nell'adempimento del dovere di dimostrare la colpa, in prima battuta, o la sua mancanza, negli estremi dell'esimente dell'errore scusabile>> (così citata sent. n°32/2005, sulla rilevanza dell'errore scusabile si veda anche T.A.R. Sardegna 6/5/2003 n° 543).

A quanto esaurientemente rilevato dal giudice d'appello nella riferita pronuncia, giova soltanto aggiungere, per completezza, che laddove la verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo si risolva in una questione di interpretazione ed applicazione di norme, il profilo probatorio, come è stato autorevolmente affermato, "resta in larga parte assorbito dalla questio iuris che il giudice risolve autonomamente con i propri strumenti di cognizione in base al principio iura novit curia".

Le illustrate conclusioni non sembrano al Collegio in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Giustizia C.E. nella recente sentenza 14/10/2004 C-275/03.

Afferma il giudice comunitario che contrasta con la direttiva 21/12/1989 n°89/655 la normativa nazionale che subordina alla prova del comportamento colposo o doloso dell'agente che opera per la pubblica amministrazione, la possibilità del privato di ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici o delle norme nazionali che le recepiscono.

Dal contesto della citata pronuncia sembra, però, emergere come il diritto comunitario vieti soltanto di condizionare il risarcimento ad una prova della colpevolezza eccessivamente difficoltosa per il danneggiato. Di modo che se l'ordinamento interno fornisce al privato strumenti di semplificazione dell'onere probatorio, come nella specie avviene nel nostro sistema, in base alla riferita interpretazione giurisprudenziale, dovrebbero escludersi incompatibilità con la direttiva sugli appalti pubblici.

Occorre a questo punto tirare le fila delle considerazioni sin qui svolte e calare i principi enunciati nella realtà del caso concreto.

La ricorrente, omesso qualunque riferimento alla colpa nell'atto introduttivo del giudizio, solo nella memoria difensiva depositata in data 5/1/2005, ha addotto argomenti tesi a dimostrare l'esistenza di un agire colposo da parte dell'amministrazione resistente. In particolare ha sostenuto che: a) l'accertata illegittimità del provvedimento amministrativo implicherebbe una presunzione di colpa a carico dell'amministrazione, sufficiente a giustificarne la condanna, in mancanza di prova da parte di quest'ultima in

merito all'eventuale scusabilità dell'errore commesso; b) l'ente avrebbe, comunque, malamente interpretato una norma vecchia di quasi trent'anni, sulla quale non potevano sorgere incertezze interpretative.

Giova intanto puntualizzare che, travalicando l'odierna controversia l'ambito della giurisdizione di legittimità, non era onere della ricorrente dedurre sin dal ricorso la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie illecita ed in particolare della colpevolezza, gravando sulla medesima, in quella sede, solo l'onere di specificare nei suoi contenuti essenziali l'oggetto della domanda (così come del resto ha fatto), ben potendo argomentare e fornire indizi in ordine all'esistenza della colpa, anche negli scritti successivi, come in concreto è avvenuto.

Orbene, alla luce delle illustrate conclusioni, va da sé che, contrariamente a quanto, in primo luogo, sostenuto dalla ricorrente, nessuna presunzione di colpa può trarsi dall'accertata illegittimità del provvedimento col quale la medesima era stata esclusa dalla gara.

Resta da vedere se, nello specifico, possa ritenersi colposo il comportamento tenuto dall'amministrazione nell'adottare l'avversato provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale.

Occorre rilevare che nella fattispecie la verifica della sussistenza della colpa dipende da un problema di interpretazione ed applicazione di norme, per cui, giusta quanto più sopra esposto, il Collegio può autonomamente estrapolare tutti i necessari elementi di valutazione dagli atti di causa, ed apprezzare, quindi, la sussistenza o meno dell'elemento soggettivo, indipendentemente dall'attività probatoria espletata da ciascun contendente a sostegno della propria posizione.

Ora, dalle sentenze di primo e secondo grado intervenute nella fase impugnatoria della presente vicenda, emerge come: a) il bando di gara disponesse, al punto 4, che i concorrenti attestassero il possesso di taluni requisiti di ammissione, attraverso una "dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da provare successivamente) resa di fronte al

pubblico ufficiale competente a riceverla a norma dell'art. 4 e con le modalità di cui all'art. 20 della L. 4/1/1968 n°15 ..."; b) il provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente fosse motivato con riguardo alla circostanza che la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 4 del bando fosse stata presentata "... in forma diversa da quella richiesta".

Non importa qui appurare se l'addotta carenza formale si riferisse alla mancata certificazione dell'avvenuto ammonimento, da parte del pubblico ufficiale, in ordine alla responsabilità penale del dichiarante per il caso di dichiarazione mendace, come risulta dalla sentenza di primo grado, ovvero alla mancata menzione, nell'atto autenticato, della circostanza che la dichiarazione era stata resa oralmente davanti al pubblico ufficiale, come si ricava dalla sentenza di appello.

Ciò che conta, ai fini della verifica dell'elemento soggettivo della responsabilità, è che, comunque, si era in presenza di un difetto della dichiarazione, quanto meno idoneo a rendere opinabile il giudizio sulla validità della medesima. Difetto, peraltro, addebitabile alla stessa ricorrente, la quale ben avrebbe potuto avvedersi dell'imperfezione e presentare all'amministrazione una dichiarazione formalmente ineccepibile.

In presenza della descritta situazione di fatto che, come detto, la ricorrente ha contribuito a creare, e di un dubbio interpretativo circa le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei suddetti adempimenti formali, non irragionevole all'epoca dell'adozione del provvedimento con cui la medesima venne esclusa dalla gara, il censurato comportamento della stazione appaltante può ritenersi frutto di un errore scusabile e quindi non colposo.

Alla stregua di quanto sin qui esposto l'ente non può essere chiamato a rispondere dei danni lamentati della GE.CO.PRE.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Sussistono validi motivi per disporre l'integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA

Rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 19/1/2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:

Paolo Turco, Presidente;

Manfredo Atzeni, Consigliere;

Alessandro Maggio, Consigliere - estensore.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 MAR. 2005.